



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier *Presidente*
dott. Annalisa Barzazi *Giudice*
dott. Gianmarco Calienno *Giudice rel.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del
sig. **MARZIA GUION** (GNUMRZ93P56C758X), su domanda dello
stesso debitore, assistito dall'avv. ALBERTO LIUZZI;
sentita la relazione del giudice delegato alla
trattazione del procedimento;
letto il ricorso e l'allegata documentazione;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo
la parte ricorrente residente nel circondario
dell'intestato Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli
artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica
non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza tenuto
conto che la società -già cancellata dal registro delle
impese- di cui la ricorrente era socia accomandataria,
va annoverata, sulla scorta della documentazione



presentata anche in riferimento ai debiti sotto soglia accertati, tra le imprese minori, risultando tra l'altro presumibilmente inattiva da svariati anni essendo stata sfrattata nel 2017 dai locali in cui svolgeva l'attività di bar e caffè (vedi pag.12 e 13 relazione gestore) ; - è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 103.453,59 il patrimonio è costituito da beni mobili di valore trascurabile e per il resto da una parte del reddito da lavoro dipendente, pari ad Euro 250,00 mensili, al netto della quota destinata al sostentamento familiare;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), Avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, codice fiscale BRBTRG78T01E098S, con studio in Udine in via Cavour n. 18, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione prevalentemente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che la richiesta del debitore di fissare "i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia



di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte" non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

dato atto che il debitore ricorrente, allo stato, non è proprietario di alcun bene immobile, mentre risulta proprietario di una autovettura Kia Picanto del 2005 di valore quasi del tutto trascurabile (acquista nel 2021 per Euro 200,00);

ritenuto che la procedura di liquidazione del patrimonio possa essere aperta anche quando, come nel caso di



specie, nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, il debitore disponga di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra **MARZIA GUION** (C.F:GNUMRZ93P56C758X), residente in Gemona del Friuli (UD) in via Carlo Caneva n. 54;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno ;
- c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, codice fiscale BRBTRG78T01E098S;
- d) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o



di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 20/04/2023.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)

